

lazione di ogni diritto che al beneficiario suddetto potesse derivare da ambedue le polizze contestate, come chiaramente venne precisato nell'atto di quietanza.

Il pagamento delle suddette L. 50.000 ebbe luogo nell'ottobre 1931; dopo pochi giorni fu dichiarato il fallimento del Ferrrotti e, quale data di cessazione dei pagamenti, venne stabilito il giorno 8 agosto 1931, siccome l'Istituto non essendo a conoscenza della situazione di dissesto del Ferrrotti, aveva già proceduto, in buona fede, al pagamento delle L. 50.000, stabilito con transazione.

I creditori del fallito Ferrrotti citarono l'Istituto in giudizio per ottenere la liquidazione delle altre L. 50.000, asserendo che la suddetta transazione era stata fatta ai loro danni.

La causa di cui sopra, dopo lungo dibattito avanti al Tribunale di Roma e alla Corte di Appello di Milano, veniva decisa in conformità alla tesi dell'Istituto; anche il ricorso di Cassazione interposto dalla curatela Ferrrotti, è stato respinto.

Il Sig. Alberto Ferrrotti, ha teste presentato un esposto con il quale ha fatto presente che il Cendente Luigi Ferrrotti, beneficiario delle polizze in oggetto, già reduce dalla Grande Guerra,